



Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

CODICE ETICO

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

Codice Etico Aziendale

Sommario

INTRODUZIONE	4
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	4
2. PREMESSE	4
2.1. I COMPORTAMENTI NON ETICI	4
2.2. IL VALORE DELLA REPUTAZIONE.....	4
2.3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO	4
3. PRINCIPI GENERALI.....	5
3.1. NON DISCRIMINAZIONE	5
3.2. RISPETTO DELLE NORME	5
3.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	5
3.4. CONFLITTI DI INTERESSE.....	5
3.5. PRINCIPIO DI TRASPARENZA.....	6
3.6. AUTORIZZAZIONE DELLE AZIONI, COERENZA E CONGRUITA'	6
3.7. RISERVATEZZA	6
3.8. RELAZIONI CON I SOCI.....	6
3.9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO SOCIETARIO	6
3.10. VALORE DELLE RISORSE UMANE	6
3.11. CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI.....	6
3.12. INTEGRITA' DELLA PERSONA	7
4. PREVENZIONE DELLE CONDOTTE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01	7
5. ETICITA' NELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI SOCIALI E NELLA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	8
5.1. ATTIVITA' DEGLI ORGANI SOCIALI	8
5.2. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01.....	8
5.3. L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDITING)	9
6. ETICITA' NEI RAPPORTI CON I SOCI.....	9
6.1. TRASPARENZA VERSO I SOCI	9
7. ETICITA' NEI RAPPORTI CON I TERZI	9
7.1. REGALI, OMAGGI E BENEFICI.....	9
7.2. RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI	10
7.3. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	10
8. ETICITA' NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI	10
8.1. SELEZIONE DEL PERSONALE	10
8.2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	10
8.3. GESTIONE DEL PERSONALE	11
8.4. SICUREZZA E SALUTE	11
8.5. TUTELA DELLA PRIVACY.....	11
8.6. INTEGRITA' E TUTELA DELLA PERSONA	11
9. ETICITA' NELLE RELAZIONI CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI	11
9.1. SCELTA DEI FORNITORI, DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI	11
9.2. MODALITA' DI RELAZIONE CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI	11
10. ETICITA' DEI RAPPORTI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA	12
10.1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	12
10.2. CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
11. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER IL PERSONALE SENZA RUOLI DI RESPONSABILITA'	12
11.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	12
11.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	12
11.3. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	13
12. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER IL PERSONALE CON RUOLO DI RESPONSABILE.....	13

12.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	13
12.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	13
12.3. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.....	14
13. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER I COLLABORATORI.....	14
13.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	14
13.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	14
13.3. DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA AZIENDALE	15
14. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER GLI ORGANI SOCIALI.....	15
14.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	15
14.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	15
14.3. DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA AZIENDALE	15
15. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.	15
15.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	16
15.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	16
15.3. DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA AZIENDALE	16
16. SANZIONI PER IL RESPONSABILE DIPENDENTE SENZA RUOLI DI RESPONSABILITA'	16
17. PERSONALE CON RUOLO DI DIRIGENTE –RISOLUZIONE	17
18. COLLABORATORI-RECESSO.....	17
19. ORGANI SOCIALI-REVOCA.....	18
20. FORNITORI, APPALTATORI R SUBBALPPALTATORI RISOLUZIONE.....	18
21. VIGENZA DEL CODICE ETICO.....	18
APPENDICE.....	20

INTRODUZIONE

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. (di seguito la “Società” o “A.T.F.”) è una Società per Azioni, con forte connotazione di partecipazione pubblica.

È convincimento della A.T.F. che l’etica nella conduzione delle attività sociali sia condizione per il successo dell’impresa e strumento per la promozione della propria immagine, elemento quest’ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale per la Società.

A tal fine, A.T.F. ha deciso di adottare un Codice Etico aziendale (il “Codice Etico”) che, in linea con i principi di comportamento di lealtà e onestà già condivisi dall’azienda, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l’attività dell’azienda stessa, fissando i principi generali cui deve conformarsi l’intera struttura societaria.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico si applica ad A.T.F. ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori. A.T.F. richiede pertanto ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori, una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali e sociali.

2. PREMESSE

2.1. I COMPORAMENTI NON ETICI

Non sono etici quei comportamenti che assunti da singole persone, più persone o organizzazioni di persone operanti per conto di A.T.F. – costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti. L’assunzione di comportamenti non etici compromette i rapporti tra A.T.F. e i propri soci, nonché tra A.T.F. e i propri dipendenti e collaboratori, nonché tra A.T.F. e i propri interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, sia pubblici che privati.

2.2. IL VALORE DELLA REPUTAZIONE

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa costituisce elemento di attrazione per i potenziali azionisti e per le migliori Risorse Umane che hanno interesse ad operare con A.T.F. . La reputazione è altresì elemento che favorisce i rapporti con gli interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari ed i committenti pubblici e privati. All’interno di A.T.F., il perseguire la buona reputazione consente di prendere e attuare decisioni attenuando possibili elementi di conflittualità, oltre che di organizzare il lavoro in un clima di reciproco rispetto, senza dover necessariamente ricorrere ad interventi autoritativi.

2.3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è costituito da:

- i. I principi generali, che definiscono in modo astratto i principali valori di riferimento a cui si attiene A.T.F. per il compimento delle proprie attività;
- ii. I criteri di condotta che devono essere adottati da A.T.F. e dagli altri soggetti cui si

applica il Codice Etico medesimo;

- iii. Le norme, alle quali A.T.F. e gli altri soggetti cui si applica il presente Codice-Etico, nel rispetto dei principi generali, devono attenersi allo scopo di prevenire rischi di comportamento non etici;
- iv. I meccanismi di attuazione del Codice.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1. NON DISCRIMINAZIONE

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori esterni ed interni, A.T.F. evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alle preferenze sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.

3.2. RISPETTO DELLE NORME

Nell'ambito della loro attività professionale, il personale tutto e i collaboratori di A.T.F. sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti, il presente Codice Etico, le procedure aziendali, i regolamenti interni, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di A.T.F. può giustificare una condotta in violazione di tali norme.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, del presente Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. è condizione imprescindibile per la instaurazione ed il mantenimento dei rapporti tra A.T.F. ed i terzi, siano essi consulenti, fornitori, subappaltatori o clienti.

La violazione di tale principio da parte di terzi, come sopra individuati, determinerà la risoluzione di diritto dei contratti eventualmente conclusi con A.T.F. . A tal fine, A.T.F., si impegna ad inserire, in tutti i contratti conclusi con i terzi, un'apposita clausola risolutiva espressa per i casi di mancata osservanza, da parte dei contraenti-terzi, del presente principio.

3.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire l'effettività del Codice Etico, delle procedure operative adottate e dei regolamenti interni, A.T.F. cura la formazione e l'aggiornamento periodico del proprio personale tutto dei propri collaboratori, organizzando appositi corsi a frequenza obbligatoria.

3.4. CONFLITTI DI INTERESSE

E' fatto divieto a tutti coloro che si trovino in conflitto di interesse con A.T.F. di agire per conto della società. Si ritiene sussistente un conflitto di interesse nel caso in cui un dipendente, un collaboratore, un amministratore o chiunque agisca per conto di A.T.F., persegua un obiettivo diverso da quello perseguito dalla società ovvero si procuri volontariamente o tenti di procurarsi un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell'interesse di A.T.F., o lo procuri a terzi.

3.5. PRINCIPIO DI TRASPARENZA

I rapporti tra A.T.F. e i soci, i terzi, i propri dipendenti e collaboratori sono improntati alla massima trasparenza.

Ogni operazione, azione o transazione eseguita da A.T.F. è pertanto correttamente registrata e verificabile.

3.6. AUTORIZZAZIONE DELLE AZIONI, COERENZA E CONGRUITA'

Tutte le azioni ed operazioni eseguite dal personale tutto e dai collaboratori di A.T.F. sono sempre soggette ad una valutazione preventiva e ad una autorizzazione successiva da parte della funzione gerarchicamente superiore.

Tutte le transazioni, azioni ed operazioni compiute nell'interesse di A.T.F. sono costantemente ispirate ai principi di legittimità, coerenza e congruità.

3.7. RISERVATEZZA

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e comunque nel pieno rispetto delle norme vigenti. I dipendenti e collaboratori di A.T.F. devono uniformare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale e commerciale dell'azienda. Tutti coloro che, in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti di gestione, di controllo e di servizio, vengano a disporre di informazioni confidenziali e rilevanti, sono tenuti a non abusare di tale privilegio informativo.

3.8. RELAZIONI CON I SOCI

A.T.F. assume le iniziative necessarie affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia pienamente consapevole e si adopera affinché a tutti i soci sia riconosciuta una parità di informazioni.

3.9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO SOCIETARIO

La società si adopera con l'obiettivo di salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa e con esso valorizzare l'investimento effettuato dai soci.

3.10. VALORE DELLE RISORSE UMANE

I dipendenti e i collaboratori di A.T.F. sono un fattore indispensabile per il successo dell'azienda. Per questo motivo la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio di conoscenza di ciascun dipendente e collaboratore.

3.11. CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

A.T.F. garantisce che, nei rapporti gerarchici intrattenuti con i dipendenti, non si manifestino

occasioni in cui l'esercizio del principio di autorità sia lesivo della dignità, della professionalità e della autonomia del dipendente. La Società opera le proprie scelte di organizzazione salvaguardando il valore professionale dei dipendenti.

3.12. INTEGRITA' DELLA PERSONA

A.T.F. si impegna a tutelare l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, assicura condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e curando la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

4. PREVENZIONE DELLE CONDOTTE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nel proprio interesse e/o a proprio vantaggio:

- a) da persone che rivestono, nell'ambito della struttura organizzativa di tali enti, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sub a).

Il testo normativo in esame ha sancito a carico degli Enti, per l'accertata responsabilità penale dei soggetti indicati sub a) e b), le seguenti sanzioni:

- interdizione dell'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca di licenze e concessioni
- divieto di contrarre con la P.A.
- esclusione o revoca di finanziamenti e contributi
- divieto di pubblicizzare beni e servizi
- sanzioni pecuniarie fino a € 1.550.000
- confisca
- pubblicazione della sentenza

La responsabilità degli Enti per il fatto dei soggetti sopra individuati è tuttavia esclusa quando:

- i. gli Enti abbiano adottato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati individuati dal testo normativo;
- ii. gli enti si siano dotati di un Organismo competente a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del detto modello (l'Organismo di Vigilanza);
- iii. le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a ciò competente.

I reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 sono specificamente elencati nella sezione III del detto testo normativo e vengono così raggruppati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione
- reati societari
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- delitti contro la personalità individuale
- abusi di mercato
- alcuni reati contro l'incolumità individuale conseguenti alla inosservanza delle norme antinfortunistiche, di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- trattamento illecito dei dati personali
- criminalità organizzata
- falsità in monete, carte di credito
- reati contro l'industria e il commercio
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- violazione del diritto d'autore
- induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- alcuni reati in materia ambientale

A.T.F. sta adottando i provvedimenti idonei ad adeguare la propria struttura organizzativa alle disposizioni del D.Lgs 231/01, e intende dotarsi del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 6 del D.Lgs. citato con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, prescritto dalla medesima norma. Si rimanda all'Appendice per la analitica descrizione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A.T.F. si impegna ad istruire i propri dipendenti e collaboratori sui contenuti del D.Lgs. 231/01, con particolare riguardo alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del detto Decreto, organizzando appositi corsi tematici a frequenza obbligatoria.

5. ETICITA' NELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI SOCIALI E NELLA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

5.1. ATTIVITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

L'attività degli organi sociali di A.T.F. è improntata al pieno rispetto delle regole fissate dallo Statuto sociale e dalla legislazione vigente.

5.2. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

L'organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 ("Organismo") è istituito dal Consiglio di Amministrazione di A.T.F.

L'Organismo è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Presidente i risultati dell'attività, eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi che, in caso di particolare significatività, potranno essere portati anche all'attenzione dell'Organo di Amministrazione. L'Organismo ha un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri e le responsabilità dell'Organismo medesimo. L'Organismo, sulla base delle informative e delle relazioni predisposte dall'organo di controllo interno, verifica l'uniforme applicazione del presente Codice Etico in materia di Decreto Legislativo 231/01, nonché il rispetto – da parte di ciascun dipendente, di ciascun responsabile di servizio e/o

unità organizzativa e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società – del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001”, finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati previsti dal citato Decreto, al cui contenuto si rinvia integralmente.

1 L’Organismo di Vigilanza, pertanto, ha il compito di:

- *vigilare sull’efficacia reali del Modello;*
- *controllarne l’adeguatezza, la solidità e la funzionalità nel tempo;*
- *curarne il necessario aggiornamento;*
- *comunicare periodicamente agli Organi sociali gli esiti dell’attività svolta;*
- *segnalare agli Organi sociali eventuali violazioni del Modello*

5.3. L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDITING)

L’Organo di Controllo Interno è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Presidente, rispondendo funzionalmente del proprio operato al Presidente, nonché all’Organismo ed ai sindacati, salvo quanto stabilito ai successivi artt. 12 e 13. L’organo di controllo interno ha il potere di verificare presso tutti i servizi e/o le unità organizzative di A.T.F. il rispetto del presente Codice Etico. Ciascun soggetto apicale di A.T.F., ciascun responsabile di servizio e/o unità organizzativa di A.T.F. e, per quanto previsto all’art. 12, il Consiglio di Amministrazione, hanno l’obbligo di segnalare all’organo di controllo interno il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano costituire violazione al presente Codice Etico. Nell’espletamento della propria attività, l’organo di controllo interno si avvale della collaborazione di tutti i servizi e/o di tutte le unità organizzative della Società di cui ritenga necessario avvalersi.

6. ETICITÀ NEI RAPPORTI CON I SOCI

6.1. TRASPARENZA VERSO I SOCI

A.T.F. svolge la propria attività di Impresa assicurando ai soci la piena informativa in merito alle scelte strategiche aziendali e all’andamento della gestione.

7. ETICITÀ NEI RAPPORTI CON I TERZI

7.1. REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Nei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti, ai collaboratori di A.T.F. ed a tutti i terzi che, estranei all’organizzazione di A.T.F., agiscano per conto della società, è vietato dare o promettere denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma, sia che la condotta venga realizzata nell’interesse esclusivo del soggetto agente, sia che venga posta in essere a vantaggio o nell’interesse della Società.

E’ altresì vietato indirizzare a pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, ovvero a terzi ad essi legati da vincoli di parentela, affinità o amicizia, offerte di impiego o commerciali, offerte di omaggi, sollecitazioni o comunicazioni di informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di A.T.F. o dell’Ente cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio appartengono.

E' vietato, inoltre, dare o promettere in qualsiasi forma, regali, omaggi, o concedere benefici a soggetti che hanno rapporti commerciali e/o imprenditoriali con la Società, fatto salvo il caso in cui tali forme di regali, omaggi o benefici non superino il modico valore. In ogni caso il dipendente, deve chiedere espressa autorizzazione al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa nella quale è integrato; il collaboratore deve riferire al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa con la quale collabora, affinché sia concordata la condotta da tenere. Il responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa deve chiedere l'autorizzazione al proprio superiore gerarchico per le iniziative che ritiene di assumere direttamente. In ogni caso, chiunque opera in nome e per conto di A.T.F., si dovrà astenere da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se noti – degli interlocutori pubblici e/o privati con cui ha rapporti. I dipendenti o i collaboratori di A.T.F. che in ragione dell'attività svolta per la Società ricevono regali, omaggi o benefici in qualsiasi forma sono tenuti a darne comunicazione al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze operano, se lavoratori dipendenti, ovvero con cui collaborano, se collaboratori, ovvero, sempre se dipendenti, al diretto superiore gerarchico, che provvederà ad informare l'organo di controllo interno, qualora l'entità dei regali, omaggi o benefici superi il modico valore valutato secondo gli usi e le consuetudini in vigore per il settore di attività in cui opera il dipendente o il collaboratore.

7.2. RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Eventuali finanziamenti a partiti politici sono effettuati da A.T.F. nel rispetto dello Statuto sociale e della legislazione vigente, A.T.F., si astiene dall'assumere iniziative che possano costituire direttamente o indirettamente forme di pressione indebite nei confronti di esponenti politici o sindacali ovvero di organizzazioni politiche o sindacali.

7.3. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

A.T.F. può aderire alle richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni regolati da statuti da cui risulti esplicitamente l'assenza di fini di lucro e il cui oggetto sia di elevato valore culturale o benefico. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi o ad organismi che offrano garanzia di qualità e nei cui confronti possa escludersi ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale e, comunque, per un valore non superiore a 500 Euro annuali e complessivamente nei limiti stabiliti dal budget

8. ETICITÀ NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

8.1. SELEZIONE DEL PERSONALE

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla rispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. A.T.F. nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale.

8.2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il personale è assunto con contratto di lavoro nei nodi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente. Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare e di “lavoro nero”. Prima della instaurazione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve adeguate informazioni relative ai contenuti normativi e retributivi del rapporto medesimo in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata sull'effettiva conoscenza dello stesso.

8.3. GESTIONE DEL PERSONALE

A.T.F. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni prese sono basate sulla rispondenza dei profili posseduti dai dipendenti tra le esigenze della Società, nonché su considerazioni di merito.

8.4. SICUREZZA E SALUTE

A.T.F. si impegna a preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

8.5. TUTELA DELLA PRIVACY

La privacy del dipendente è tutelata adottando tutte le misure e le salvaguardie per il trattamento e la conservazione delle informazioni previste dalla legislazione vigente. E' vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti.

8.6. INTEGRITA' E TUTELA DELLA PERSONA

A.T.F. si impegna a tutelare l'integrità fisica ed il profilo morale dei dipendenti e ad assicurare il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento vessatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la sensibilità della persona.

9. ETICITA' NELLE RELAZIONI CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

9.1. SCELTA DEI FORNITORI, DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Nella scelta dei propri fornitori, appaltatori e subappaltatori, A.T.F. opera con il fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, assumendo comportamenti non discriminatori. Nella scelta dei propri fornitori, appaltatori o subappaltatori A.T.F. tiene conto – oltre che della convenienza economica – anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere. Nella scelta dei propri fornitori, appaltatori o subappaltatori, A.T.F. opera nel pieno rispetto della normativa vigente.

9.2. MODALITA' DI RELAZIONE CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Le relazioni con i fornitori, appaltatori e subappaltatori sono sempre regolate da specifici contratti. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza. Ciascun

contratto con un fornitore, appaltatore o subappaltatore deve essere finalizzato a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

10. ETICITA' DEI RAPPORTI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA

Ferme restando le obbligazioni e le previsioni della normativa e della contrattazione individuale e collettiva vigente, ciascun dipendente e ciascun collaboratore deve evitare comportamenti contrari all'etica aziendale, come individuata nel presente Codice Etico, che si riflettano sulla reputazione e sull'immagine dell'impresa

10.1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Ciascun dipendente e ciascun collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto da A.T.F. in tema di sicurezza delle informazioni per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

10.2. CONFLITTI DI INTERESSE

Ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività. Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse, ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a darne comunicazione al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze opera, se lavoratore dipendente, ovvero con cui collabora, se collaboratore, ovvero, sempre se dipendente, al diretto superiore gerarchico, che provvederà ad informare l'organo di controllo interno.

11. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER IL PERSONALE SENZA RUOLI DI RESPONSABILITA'

11.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Spetta a ciascun responsabile di ufficio o di unità organizzativa di A.T.F. rilevare eventuali violazioni di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta al Direttore Generale e al Responsabile delle Risorse Umane se nominati ovvero a ciascuna figura di livello dirigenziale rilevare eventuali violazioni di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. da parte del personale gerarchicamente e/o funzionalmente alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazioni di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. deve essere segnalato all'organo di controllo interno. L'organo di controllo interno può effettuare verifiche per accertare il rispetto delle leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F..

11.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Salvo quanto previsto al successivo art. 13, l'organo di controllo interno, anche avvalendosi di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero

pervenirgli in merito a violazioni di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'organo di controllo interno dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – d'intesa con il Responsabile delle Risorse Umane se nominato o del Dirigente dell'area interessata – potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione di leggi, del principio del Codice Etico, delle procedure operative o dei regolamenti interni di A.T.F. al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute dell'art. 7, l.n. 300 del 20 maggio 1970 e nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, ovvero della normativa applicabile – se diversa- dall'unità organizzativa periferica di riferimento. L'organo di controllo interno, pertanto, verifica che la contestazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni e della normativa indicate nel capoverso che precede. L'organo di controllo interno agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

11.3. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

A conclusione dell'istruttoria, ove si ritenga la violazione di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F., l'organo di controllo interno – sentito il Responsabile delle Risorse Umane se nominato ovvero il Dirigente dell'area interessata, – propone al Presidente la sanzione da comminare al dipendente ai sensi del successivo art. 14. E' in facoltà del Presidente proporre all'organo di controllo interno eventuali integrazioni all'istruttoria svolta, che dovrà essere espletata nei termini prefissati.

12. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER IL PERSONALE CON RUOLO DI RESPONSABILE

12.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Spetta al Direttore Generale se nominato ovvero all'Amministratore Unico o delegato rilevare eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte del personale con ruolo di Dirigente. Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazioni di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative, e dei regolamenti interni A.T.F. deve essere segnalato all'organo di controllo interno. Qualora l'eventuale violazione di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. sia posta in essere dal Direttore Generale se nominato sarà il Presidente, una volta rilevata la violazione, a segnalare all'organo di controllo interno, nonché al Consiglio di Amministrazione.

12.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Salvo quanto previsto al successivo art. 14 l'organo di controllo interno, con la collaborazione del Responsabile delle Risorse Umane, se nominato, anche avvalendosi di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli o in relazione a qualunque circostanza che l'organo di controllo interno dovesse rilevare in merito a violazioni di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano

soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'organo di controllo interno dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti e - d'intesa con il Responsabile delle Risorse Umane, se nominato, – potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione delle leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7, l. n. 300 del 20 maggio 1970 e nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. L'organo di controllo interno agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

12.3. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI

A conclusione dell'istruttoria, ove si ritenga accertata la violazione di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti di A.T.F., l'organo di controllo interno - sentito il Responsabile delle Risorse Umane se nominato, propone al Presidente la sanzione da comminare alla persona interessata dalla violazione. Nel caso in cui la violazione sia stata posta in essere dal Direttore generale, e/o da un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ricevuta la proposta di provvedimento da parte dell'organo di controllo interno, ne riferirà al Consiglio, che delibererà il provvedimento da adottare. E' in facoltà del Presidente proporre all'organo di controllo interno eventuali integrazioni all'istruttoria svolta, che dovrà essere espletata nei termini prefissati.

13. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER I COLLABORATORI

13.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Spetta a ciascun responsabile di ufficio o di unità organizzata di A.T.F. rilevare eventuali violazioni di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F., da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa. Spetta al Direttore Generale, se nominato, e al personale con ruolo dirigenziale rilevare eventuali violazioni di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F., da parte di collaboratori. Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazioni di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. deve essere segnalato all'organo di controllo interno.

13.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Fatto salvo quanto previsto al successivo art.13, l'organo di controllo interno, con la collaborazione del Responsabile delle Risorse Umane se nominato, anche avvalendosi di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in ordine alle segnalazioni che dovessero pervenirgli, ovvero in relazione a qualunque circostanza che l'organo di controllo interno stesso dovesse rilevare in merito a violazioni di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F.. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti da parte delle pubbliche autorità, l'organo di controllo interno dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti e provvedimenti e d'intesa con il Responsabile delle Risorse Umane, potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'organo di controllo interno agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione,

assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

13.3. DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA AZIENDALE

A conclusione dell'istruttoria, ove si ritenga accertata la violazione di leggi, del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F., l'organo di controllo interno sentito il Responsabile delle Risorse Umane se nominato, propone al Presidente la sanzione da comminare al collaboratore ai sensi del successivo art.16. È facoltà del Presidente proporre all'organo di controllo interno eventuali integrazioni dell'istruttoria svolta, che dovrà essere espletata nei termini prefissati.

14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO PER GLI ORGANI SOCIALI

14.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Eventuali violazioni di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. poste in essere dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, ovvero da ciascun consigliere di amministrazione possono essere rilevate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al Presidente del Collegio Sindacale ed all'organo di controllo interno.

14.2. ISTRUTTORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

L'organo di controllo interno, con la collaborazione del Responsabile delle Risorse Umane se nominato, anche avvalendosi di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli, o in relazione a qualunque circostanza che il preposto stesso dovesse rilevare in merito a violazioni di leggi vigenti, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'organo di controllo interno dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti e provvedimenti e – d'intesa con il Responsabile delle Risorse Umane se nominato - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'organo di controllo interno agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti del medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

14.3. DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA AZIENDALE

A conclusione dell'istruttoria, ove si ritenga accertata la violazione di leggi vigenti, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. l'organo di controllo interno ne riferisce al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione – per eventuali determinazioni che quest'ultimo potrà adottare. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione proporre all'organo di controllo interno eventuali integrazioni all'istruttoria svolta, che dovrà essere espletata nei termini prefissati.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO IN RELAZIONE AL DECRETO

LEGISLATIVO 231/2001.

15.1. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

A.T.F. si doterà nel prossimo futuro di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.Lgs.231/2011” ed istituirà un autonomo Organismo di Vigilanza con la funzione di garantire l’osservanza e la corretta attuazione del Modello. Una volta adottato tale Modello, l’organo di controllo interno, qualora accerti che le segnalazioni pervenutegli ai sensi dei precedenti artt. 11., 12., 13., 14., integrino una violazione o un sospetto di violazione del summenzionato “Modello”, sarà tenuto a darne diretta ed immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza appositamente istituito. In particolare, come previsto nel Modello, l’organo di controllo interno sarà tenuto a trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni, pervenutegli o delle quali sia venuto a conoscenza, correlate all’attività aziendale e concernenti:

- (i) Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- (ii) Richieste di assistenza legale inoltrate dal personale responsabile e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal decreto;
- (iii) Rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del decreto;
- (iv) Anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dalle procedure e regolamenti aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

15.2. ISTRUTTORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

L’organo di controllo interno svolgerà, su richiesta dell’Organismo di Vigilanza che sarà nominato, una propria istruttoria in merito a violazioni del presente Codice Etico in materia del decreto Legislativo 231/01. L’organo di controllo interno agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti del medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. A conclusione dell’istruttoria l’organo di controllo interno sottopone la questione all’Organismo con una propria relazione. E’ facoltà dell’Organismo proporre all’organo di controllo interno eventuali integrazioni all’istruttoria svolta, che dovrà essere espletata nei termini prefissati.

15.3. DETERMINAZIONE DELLA CONDOTTA AZIENDALE

A conclusione della Istruttoria, l’Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata nella relazione dell’organo di controllo interno, propone al Presidente e per l’ipotesi prevista e regolata al precedente art. 12, al Consiglio di Amministrazione il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi dei successivi articoli 16,17,18, 19 e 20.

16. SANZIONI PER IL RESPONSABILE DIPENDENTE SENZA RUOLI DI RESPONSABILITA’

Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla contrattazione collettiva per le violazioni del contratto di lavoro dipendente ed il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della l.n.300 del 30/5/1970 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, qualora il

comportamento del dipendente configuri altresì violazione di legge, dei principi del Codice Etico, di procedure operative all'espletamento di quanto previsto al precedente art. 10 paragrafi 10.2 e 10.3, le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato:

- i. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- ii. sospensione del lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;
- iii. qualora le violazioni delle leggi vigenti, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni di A.T.F. , per la loro gravità, configurino altresì giustificato motivo soggettivo e /o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro, la Società potrà procedere al licenziamento del dipendente.

Qualora le violazioni delle leggi vigenti, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative ovvero del regolamento interno di A.T.F. configurino, altresì, ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente della Società dall'Autorità Giudiziaria, A.T.F., all'esito delle procedure di cui al precedente art. 9 , paragrafi 9.2 e 9.3, anche alla stregua delle risultanze dell' Istruttoria svolta in sede penale, applicherà le sanzioni di cui alle precedenti lettere a),b), e c), a seconda della gravità della condotta; la Società potrà anche attendere l'esito del procedimento penale per adottare i provvedimenti disciplinari più idonei. In tal caso dovrà essere comunicato al dipendente che la Società si riserva di emettere le relative sanzioni al passaggio in giudicato della sentenza penale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato emessa anche ai sensi dell'art.444 del c.p.p., si potrà procedere da parte della Società alla sanzione del licenziamento, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.. Laddove venga adottato a carico del dipendente un provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria di ipotesi di reato che configurino , all'esito dell'accertamento di cui al precedente art.9, violazioni di leggi vigenti, dei principi del Codice Etico, di procedure operative o di regolamenti interni di A.T.F. , potrà essere adottata nei confronti del dipendente stesso la sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, ove la Società, all'esito delle procedure indicate nel precedente art. 9, paragrafi 9.2 e 9.3 non intenda sanzionare le infrazioni con il provvedimento di licenziamento.

17. PERSONALE CON RUOLO DI DIRIGENTE –RISOLUZIONE

Il comportamento del personale con ruolo di dirigente che configuri violazione del Codice Etico, una volta accertato secondo quanto previsto al precedente art.11 paragrafi 11.2 e 11.3 potrà giustificare, nei casi più gravi, il licenziamento del personale, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato.

18. COLLABORATORI-RECESSO

La violazione di leggi vigenti, dei principi del Codice Etico, di procedure operative o di regolamenti interni di A.T.F. da parte di un collaboratore di A.T.F. , accertata secondo quanto previsto al precedente art. 12 paragrafi 12.2 e 12.3 potrà essere valutata quale comportamento contrario alle regole della correttezza e quale esecuzione del contratto di collaborazione non secondo buona fede, in contrasto con le disposizioni contenute negli art. 1175 e 1375 c.c. , con la conseguenza che, nei casi più gravi, la Società potrà recedere dal contratto di collaborazione.

Qualora la violazione di leggi, dei principi del Codice Etico, delle procedure operative o dei regolamenti interni di A.T.F. configurino, altresì, ipotesi di reato e come tali vengano contestate al collaboratore della Società dall'autorità giudiziaria, A.T.F., all'esito delle procedure di cui al precedente art. 12 paragrafi 12.2 e 12.3 anche alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, potrà, nei casi più gravi, recedere dal contratto di collaborazione; la Società potrà anche attendere l'esito del procedimento penale per esercitare il recesso. In tal caso dovrà essere comunicato al collaboratore che la Società si riserva di assumere decisioni al passaggio in giudicato della sentenza penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, emessa anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., si potrà procedere da parte della Società al recesso dal contratto di collaborazione, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Laddove venga assunto a carico del collaboratore un provvedimento restrittivo della libertà personale, la Società ha facoltà di sospendere il rapporto di collaborazione e l'erogazione del compenso pattuito per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, ove la Società, all'esito delle procedure indicate nel precedente art. 12 paragrafi 12.2 e 12.3, non intenda esercitare il diritto di recesso.

19. ORGANI SOCIALI-REVOCA

La violazione di leggi, dei principi del Codice Etico, di procedure operative o di regolamenti interni di A.T.F. da parte del Presidente ovvero di ciascun consigliere di amministrazione, accertata secondo quanto previsto al precedente art. 13 paragrafi 13.2 e 13.3, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ravvisi nella violazione di leggi, dei principi del Codice Etico, di procedure operative o di regolamenti interni di A.T.F. un comportamento che possa determinare la revoca dell'Amministratore, convocata l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti relativi.

20. FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI RISOLUZIONE

Qualunque violazione da parte dei principali fornitori, appaltatori e subappaltatori dei principi informativi del presente Codice Etico, delle procedure operative, dei regolamenti interni adottati da A.T.F., nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti, dovrà essere da A.T.F. agli stessi contestata e consentirà a A.T.F. di esercitare la facoltà di ottenere la risoluzione del contratto o contratti. Tale clausola risolutiva espressa dovrà essere inserita in ciascun contratto con i principali fornitori, appaltatori e subappaltatori di A.T.F..

21. VIGENZA DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico troverà applicazione ai comportamenti tenuti dai soggetti interessati successivamente alla sua adozione da parte dell'Organo di Amministrazione di A.T.F. e, comunque, entro il 30 Aprile 2015. A tal fine, successivamente alla sua adozione, il presente Codice Etico sarà portato a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori di A.T.F.. Copia del Codice Etico sarà affissata in luogo accessibile a tutti i dipendenti e sarà portata a conoscenza dei principali fornitori, appaltatori e subappaltatori di A.T.F.. Ogni revisione e/o variazione sostanziale del presente Codice Etico sarà condivisa dall'Organo Amministrativo di A.T.F. e successivamente comunicata a tutti i soggetti e organismi interessati con le medesime modalità sopra indicate.

APPENDICE

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

A. REATI CONTRO LA P.A.

- Malversazione A Danno Dello Stato O Dell'unione Europea(ART.316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano erogati.

- Indebita Percezione Di Erogazioni In Danno Dello Stato E Dell'unione Europea (ART. 316-TER C.P.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nel caso in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- Concussione (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001; In particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (ART. 318-319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Istigazione alla corruzione (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

○ Corruzione in atti giudiziari (ART. 319-TER)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

○ Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico o dell'unione europea (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

○ Truffa Aggravata Per Il Conseguimento Di Erogazioni Pubbliche (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa.

○ Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

○ Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

○ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

○ Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod.pen.)

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia

in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche quando all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quatercod. pen.)

Tale reato punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo, e si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei dati faccia venir meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod.

pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

○ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema ed il sistema deve essere utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

○ Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 ad Euro 3.098 un milione a sei milioni:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

○ Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 ad Euro 516.

○ Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

○ Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 1032.

○ Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della

legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 309 ad Euro 1032.

- Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 ad Euro 516

- Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad Euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);

Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

B. REATI SOCIETARI

- False Comunicazioni Sociali (ARTT. 2621 e 2622 C.C.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta per legge. Tale reato è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

- Impedito controllo (art. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 C.C.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non

distribuibili per legge. Se il bilancio sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.-Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 C.C.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo All'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche Di Vigilanza (art. 2638 C.C.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi

speciali. Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali. Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso

di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- o Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- o Art. 184 D.Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

- o Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- o «Art. 583-bis. -(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è

punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

C. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA ED A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO

o Omicidio colposo (art. 589 C.P.)

Questo reato si realizza quando la mancata adozione, la inadeguatezza od inefficacia delle misure volte a garantire la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro siano causa della morte di un lavoratore. La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro; Inoltre, la condotta omissiva deve essere posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società.

La fattispecie si perfeziona non solo quando le misure di prevenzione e tutela, previste dalla specifica normativa in materia, non siano adottate, ma anche quando le misure adottate non risultino efficaci ovvero idonee alla finalità per la quale sono state adottate;

o Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 co.3 C.P.)

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi:

- Nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, nonché di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore ai 40 giorni;

- Nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro, una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si hanno lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore:

- ✓ Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ✓ La perdita di un senso;
- ✓ La perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare;
- ✓ La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il fatto lesivo non deve avere avuto origine da comportamenti dolosi ma deve essere stata diretta conseguenza della inosservanza della normativa in materia di sicurezza, tutela della salute e dell'igiene sul posto di lavoro; Inoltre, la condotta omissiva deve essere stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società (es. la violazione delle norme antinfortunistica è finalizzata ad un risparmio economico o semplicemente di tempi).

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia. Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a euro. Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino 516 euro. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo - anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere - o di far raggiungere a terzi - un profitto dal reato. L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

o Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico. Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

o Delitti In Violazione del diritto d'autore (art. 25 - *nonies* D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 171,171bis,ter,quater,quinquies, sexies, septies, octies,*nonies* della L. 22/04/1941 n. 633.

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria Art. 377bis C.P

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni –ossia ad avvalersi di tale facoltà-o a rendere dichiarazioni mendace all'autorità giudiziaria.

o Reati ambientali

Le condotte penalmente sanzionabili sono riconducibili essenzialmente a quattro categorie: attività di scarico di acque reflue (art. 137, concernente gli scarichi di acque reflue industriali); attività di emissione in atmosfera di impianti e attività(art. 279, concernente l'esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione ottenuta);attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (artt. 255 e ss., concernenti ad esempio l'abbandono dei rifiuti, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); attività di combustione di materiali o sostanze diverse dai rifiuti (art. 296 concernente l'attività di combustione dei rifiuti effettuata in difformità alle prescrizioni ambientali).Come espressamente indicato dall'art. 254 del Codice dell'Ambiente, restano comunque salve le disposizioni previste da leggi speciali.